



COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
PROVINCIA DI AREZZO

Deliberazione n° 24
in data 10/06/2020

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
ORIGINALE

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

L'anno duemilaventi, addì dieci del mese di Giugno alle ore 20:50 presso la Sala Consiliare posta nel Palazzo Comunale di Castelfranco di Sopra, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti:

| Nominativo | Presenza |
|--------------------|-----------------|
| CACIOLI ENZO | Presente |
| INNOCENTI NICCOLO' | Presente |
| CARDI MIRIAM | Presente |
| FORTUNATO ANGELA | Presente |
| SORDI LAURETTA | Presente |
| VECCHI GIAN CARLO | Presente |
| CASPRINI CLAUDIO | Presente |
| BARONCINI SOFIA | Presente |
| RENZI ELIA | Presente |
| BRUNETTI GIANMARCO | Presente |
| GAGLIARDI ORIETTA | Presente |
| MORBIDELLI MARCO | Presente |
| MARTELLI MATTEO | Presente |

Totale Presenti: 13

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario comunale, la Dott. Enzo Cacioli.

Gli scrutatori sono i Consiglieri: Martelli Matteo, Sordi Laretta e Gagliardi Orietta.

Partecipano gli assessori esterni: CASINI FILIPPO, GALLI CATERINA Galli Caterina.

Il Sindaco invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

La presente deliberazione si compone di N.1 allegato.

L'assessore Caterina Galli spiega il punto.

Il consigliere Orietta Gagliardi chiede chiarimenti.

Risponde sulle esenzioni l'assessore Niccolò Innocenti.

Interviene il consigliere Marco Morbidelli per dare il suo contributo.

Il consigliere Giancarlo Vecchi: voto a favore, chiedo di esonerare le attività commerciali, specie nel centro storico.

La Posizione organizzativa Iliana Papi spiega che non si può fare per le norme di legge

Il sindaco mette in votazione il punto:

Presenti 13

Votanti 13

A favore unanimi

Contrari 0

Astenuti 0

Il sindaco mette in votazione immediata esecutività:

Presenti 13

Votanti 13

A favore unanimi

Contrari 0

Astenuti 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs n. 507/1993 che ha previsto l'istituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 29/07/2014 avente per oggetto "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE" del Comune di Castelfranco Piandiscò;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 20/04/2015 avente per oggetto "TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE MODIFICA ARTT.22 E 23 DEL REGOLAMENTO" del Comune di Castelfranco Piandiscò;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 16/06/2017 avente per oggetto "REGOLAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE MODIFICHE" del Comune di Castelfranco Piandiscò;

VISTO l'art.13 "concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio" del Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, il quale prevede che: "1.Le concessioni e le autorizzazioni anche temporanee ad uso commerciale sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni in materia di commercio.

2.In caso di mancato pagamento della tassa relativa all'occupazione di suolo pubblico entro i termini previsti, l'ufficio competente provvederà alla sospensione dell'autorizzazione fino all'avvenuta regolarizzazione del pagamento della tassa dovuta. "

RITENUTO opportuno apportare integrazioni al suddetto articolo che diventerà come di seguito modificato:

- 1) Le concessioni e le autorizzazioni anche temporanee ad uso commerciale sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni in materia di commercio.
- 2) Gli spazi concessi agli esercizi commerciali di preparazione alimenti e/o somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione di quelli ubicati nelle aree disciplinate dall'art. 22, possono essere occupati solo da sedie, tavoli, ombrelloni ed elementi di arredo urbano a delimitazione delle aree concesse. Gli elementi devono essere quanto più possibili uniformi per cromia.
- 3) Per tutte le altre attività commerciali/artigianali, diverse di quelle di cui al comma 2, è possibile occupare uno spazio di superficie non superiore a 6 mq, comunque prospiciente alla propria attività per l'esposizione della merce in vendita.
- 4) In caso di mancato pagamento della tassa relativa all'occupazione di suolo pubblico entro i termini previsti, l'ufficio competente provvederà alla sospensione dell'autorizzazione fino all'avvenuta regolarizzazione del pagamento della tassa dovuta.

VISTO l'art. 22 "Particolare regime per le occupazioni continuative di piazze e strade nei centri storici" del Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, il quale prevede che Le occupazioni di suolo pubblico nelle piazze e strade di rilevanza nei centri storici possono essere richieste da pubblici esercizi e devono sottostare alle seguenti prescrizioni: "1. Le occupazioni potranno essere effettuate solo a mezzo di pedane, sedie, tavoli, panche, vasi di fiori, o ombrelloni o gazebo realizzati con strutture leggere in legno o metallo contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, e con coperture telate, esclusivamente per consentire all'aperto la somministrazione di alimenti e bevande. E' vietato ogni diverso utilizzo e l'uso improprio di tale spazio comporta la decadenza immediata dell'autorizzazione oltre all'impossibilità di richiederla per l'anno solare in corso; Le coperture degli ombrelloni e delle ulteriori strutture ammissibili, come sopra definite, dovranno essere monocolori nei toni ècru o corda, senza scritte e decorazioni. Sedie, tavoli, panche e oggetti di arredo ammessi non dovranno presentare colori accesi.

2. Il periodo di occupazione massimo concedibile per ogni anno solare è pari a mesi sei e potrà essere rinnovato solo con apposita richiesta scritta da effettuarsi prima della data di scadenza. Ogni rinnovo non potrà eccedere i 3 mesi.

3. Ogni singola occupazione, prospiciente al proprio esercizio, non dovrà eccedere i mq 60 e potrà essere effettuata o rinnovata solo previo parere dell'Ufficio Edilizia;

4. Dovranno comunque essere rispettate eventuali prescrizioni della ASL competente e l'insieme delle strutture realizzate, unitamente allo spazio adiacente, dovrà essere mantenuto adeguatamente pulito, pena la revoca della concessione; “

RITENUTO opportuno apportare delle modifiche e integrazioni alle suddette prescrizioni: “1 a. Le occupazioni potranno essere effettuate solo a mezzo di pedane, sedie, tavoli, panche, vasi di fiori, o ombrelloni o gazebo realizzati con strutture leggere in legno o metallo contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, e con coperture telate, esclusivamente per le attività di preparazione alimenti e/o somministrazione di alimenti e bevande. E' vietato ogni diverso utilizzo e l'uso improprio di tale spazio comporta la decadenza immediata dell'autorizzazione oltre all'impossibilità di richiederla per l'anno solare in corso;

b. Le coperture degli ombrelloni e delle ulteriori strutture ammissibili, come sopra definite, dovranno essere monocolori nei toni ècru o corda, senza scritte e decorazioni.

Sedie, tavoli, panche e oggetti di arredo ammessi non dovranno presentare colori accesi.

2. Il periodo di occupazione massimo concedibile per ogni anno solare è pari a mesi sei e potrà essere rinnovato solo con apposita richiesta scritta da effettuarsi prima della data di scadenza. Ogni rinnovo non potrà eccedere i 3 mesi.

3. Ogni singola occupazione per le attività di cui al comma 1, prospiciente al proprio esercizio, non dovrà eccedere i mq 60 e potrà essere effettuata o rinnovata solo previo parere dell'Ufficio Edilizia;

4. Per occupazioni di superficie superiori ai 60 mq per le attività di cui al comma 1 potrà essere concesso il superamento di tale limite in conseguenza di normative di livello superiore tendenti a garantire specifiche misure di sostegno alle attività commerciali e/o specifiche condizioni igienico-sanitarie a seguito di eventi imprevedibili;

5. Per tutte le altre attività commerciali/artigianali, diverse di quelle di cui al comma 1, è possibile occupare uno spazio di superficie non superiore a 6 mq, prospiciente alla propria attività per l'esposizione della merce in vendita.

6 Dovranno comunque essere rispettate eventuali prescrizioni della ASL competente e l'insieme delle strutture realizzate, unitamente allo spazio adiacente, dovrà essere mantenuto adeguatamente pulito, pena la revoca della concessione;

7 Nei giorni di mercato ed in occasione di manifestazioni, festeggiamenti, o altre iniziative autorizzate, gli spazi di cui al presente articolo, dovranno comunque essere sgomberati in tempo utile dagli aventi diritto alla occupazione temporanea;

8 Ad esclusione dei giorni di mercato l'Amministrazione Comunale dovrà comunicare con un preavviso di almeno 7 giorni la necessità di rimozione delle attrezzature.

9 L'inadempienza comporterà la rimozione forzata con oneri a carico degli aventi diritto alla occupazione temporanea e la decadenza dell'autorizzazione per tutto l'anno solare in corso;

10 L'amministrazione non è responsabile di eventuali danni a persone o cose causati dalle strutture in oggetto, che pertanto ricade sui titolari della concessione di suolo pubblico.

RITENUTO altresì opportuno predisporre anche la seguente integrazione: “ Art.23 bis Ulteriori riduzioni

1. Il Consiglio Comunale in situazioni di carattere straordinario o di emergenza, può determinare ulteriori riduzioni per le occupazioni effettuate all'interno del periodo

disciplinato, mediante propria delibera e nel rispetto delle norme definite in materia di bilancio.

VISTO l'art.52 del D.lgs.446/1997, che riconosce agli enti locali una generale potestà regolamentare in materia di tributi locali, entro i limiti stabiliti dalla Costituzione;

VISTO l'art.23 della Costituzione il quale riserva alla legge la istituzione e la disciplina generale dei tributi;

CONSIDERATO che il citato art.52 del D.lgs. 446/1997 stabilisce una riserva di legge per quanto attiene: la determinazione della fattispecie imponibile, l'identificazione dei soggetti passivi, la fissazione dell'aliquota massima;

RICONOSCIUTA pertanto l'autonomia normativa del Comune per quanto attiene la previsione e la disciplina di ipotesi di riduzione della tassa;

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

UDITA la discussione, il Sindaco mette in votazione, per alzata di mano, il presente punto all'ordine del giorno;

Presenti: n. 13; votanti n. 13: favorevoli n. 13, astenuti n. 0, contrari n. 0;

VISTO l'esito della votazione:

DELIBERA

1. Di apportare le seguenti modifiche e integrazioni al suddetto articolo che diventerà come di seguito modificato:

- 1) Le concessioni e le autorizzazioni anche temporanee ad uso commerciale sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni in materia di commercio.
- 2) Gli spazi concessi agli esercizi commerciali di preparazione alimenti e/o somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione di quelli ubicati nelle aree disciplinate dall'art. 22, possono essere occupati solo da sedie, tavoli, ombrelloni ed elementi di arredo urbano a delimitazione delle aree concesse. Gli elementi devono essere quanto più possibili uniformi per cromia.
- 3) Per tutte le altre attività commerciali/artigianali, diverse di quelle di cui al comma 2, è possibile occupare uno spazio di superficie non superiore a 6 mq, comunque prospiciente alla propria attività per l'esposizione della merce in vendita.
- 4) In caso di mancato pagamento della tassa relativa all'occupazione di suolo pubblico entro i termini previsti, l'ufficio competente provvederà alla sospensione dell'autorizzazione fino all'avvenuta regolarizzazione del pagamento della tassa dovuta.

2. Di apportare le seguenti modifiche e integrazioni all'art.22:

“1a. Le occupazioni potranno essere effettuate solo a mezzo di pedane, sedie, tavoli, panche, vasi di fiori, o ombrelloni o gazebo realizzati con strutture leggere in legno o metallo contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, e con coperture telate, esclusivamente per le attività di preparazione alimenti e/o somministrazione di alimenti e bevande. E' vietato ogni diverso utilizzo e l'uso improprio di tale spazio comporta la decadenza immediata dell'autorizzazione oltre all'impossibilità di richiederla per l'anno solare in corso;

1b. Le coperture degli ombrelloni e delle ulteriori strutture ammissibili, come sopra definite, dovranno essere monocolori nei toni ècru o corda, senza scritte e decorazioni.

Sedie, tavoli, panche e oggetti di arredo ammessi non dovranno presentare colori accesi.

2. Il periodo di occupazione massimo concedibile per ogni anno solare è pari a mesi sei e potrà essere rinnovato solo con apposita richiesta scritta da effettuarsi prima della data di scadenza. Ogni rinnovo non potrà eccedere i 3 mesi.

3. Ogni singola occupazione per le attività di cui al comma 1, prospiciente al proprio esercizio, non dovrà eccedere i mq 60 e potrà essere effettuata o rinnovata solo previo parere dell'Ufficio Edilizia;
4. Per occupazioni di superficie superiori ai 60 mq per le attività di cui al comma 1 potrà essere concesso il superamento di tale limite in conseguenza di normative di livello superiore tendenti a garantire specifiche misure di sostegno alle attività commerciali e/o specifiche condizioni igienico-sanitarie a seguito di eventi imprevedibili;
5. Per tutte le altre attività commerciali/artigianali, diverse di quelle di cui al comma 1, è possibile occupare uno spazio di superficie non superiore a 6 mq, prospiciente alla propria attività per l'esposizione della merce in vendita.
6. Dovranno comunque essere rispettate eventuali prescrizioni della ASL competente e l'insieme delle strutture realizzate, unitamente allo spazio adiacente, dovrà essere mantenuto adeguatamente pulito, pena la revoca della concessione;
7. Nei giorni di mercato ed in occasione di manifestazioni, festeggiamenti, o altre iniziative autorizzate, gli spazi di cui al presente articolo, dovranno comunque essere sgomberati in tempo utile dagli aventi diritto alla occupazione temporanea;
8. Ad esclusione dei giorni di mercato l'Amministrazione Comunale dovrà comunicare con un preavviso di almeno 7 giorni la necessità di rimozione delle attrezzature.
9. L'inadempienza comporterà la rimozione forzata con oneri a carico degli aventi diritto alla occupazione temporanea e la decadenza dell'autorizzazione per tutto l'anno solare in corso;
10. L'amministrazione non è responsabile di eventuali danni a persone o cose causati dalle strutture in oggetto, che pertanto ricade sui titolari della concessione di suolo pubblico.

3) di inserire l'Art.23 bis Ulteriori riduzioni

“1. Il Consiglio Comunale in situazioni di carattere straordinario o di emergenza, può determinare ulteriori riduzioni per le occupazioni effettuate all'interno del periodo disciplinato, mediante propria delibera e nel rispetto delle norme definite in materia di bilancio.”

4) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020;

5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

6) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione specifica, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

7) di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è la Rag. Iliana Papi;

8) di approvare conseguentemente il testo del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche integrato e modificato come sopra indicato che si allega in parte integrante alla presente deliberazione;

9) dopodiché con votazione per alzata di mano: presenti: n. 13; votanti n. 13; favorevoli n. 13, astenuti n. 0, contrari n. 0 dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Presidente del Consiglio
Dott. Enzo Cacioli

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rita Milaneschi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco Piandiscò, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

DELIBERA TRASMESSA PER L'ESECUZIONE AI SEGUENTI UFFICI:

- Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario, Tributi e Risorse Umane
- Ufficio Gestione Entrate e Tributi
- Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica
- Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile
- Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile
- Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente
- Ufficio Edilizia Privata e Pubblica
- Settore Vigilanza